

**COMUNE DI RICCIONE
(Provincia di Rimini)**

**CONVENZIONE CON IL COMUNE DI _____ PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA.**

Con la presente scrittura privata redatta in formato digitale PDF/A avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatori età da valersi ad ogni effetto di legge,

Tra

il Comune di Riccione, con sede in Riccione Via Vittorio Emanuele II, n. n, C.F e P. IVA 00324360403 in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Dott. _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 71, comma 8° del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

e

Il Comune di _____ con sede in _____ via _____ c.f. _____, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Sig. _____ nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, in esecuzione della delibera _____;

in esecuzione:

- della delibera di C.C. n. 1 del 08-02-2007, di approvazione dello schema tipo di convenzione e atti connessi;
- della delibera di G.C. n. 161 del 08-11-2007, di approvazione della durata della presente convenzione;
- dell'atto di Determinazione dirigenziale n. 203 del 08-02-2008 che approva lo schema definitivo di convenzione;
- delle delibere G.C. n. 32 del 22-02-2007 e n. 379 del 02-12-2010 che approva le tariffe applicabili agli Enti che intendono convenzionarsi;
- dell'atto di Determinazione dirigenziale n. ... del ..., esecutivo ai sensi di legge che approva il rinnovo della Convenzione stipulata con gli enti interessati;

Premesso:

A) che la Legge Quadro n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

B) che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07.04.00 n. 27:

- all'art. 1 attribuisce ai Comuni, nell'ambito della propria competenza, l'attuazione degli interventi per la tutela e il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo ed animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- all'art. 2 stabilisce che i Comuni, per il conseguimento degli obiettivi previsti da tale legge, singolarmente o in forma associata, garantiscano la presenza di strutture per il ricovero temporaneo o permanente di cani;

- all'art. 13 affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di esercitare la vigilanza sul territorio per prevenire o perseguire i casi di abbandono, di mancata custodia, di maltrattamento degli animali, nonché di provvedere alla cattura dei cani vaganti o randagi;

C) Il Comune di Riccione, in quanto proprietario di una struttura intercomunale per il ricovero di animali randagi, ha approvato il presente schema di convenzione (atto C.C. n. 1 del 08-02-2007);

D) Il Comune di _____, in esecuzione della deliberazione C.C. n. ____ del _____ ha chiesto di convenzionarsi con la struttura di Via Albana 12 per il ricovero temporaneo e permanente/ per il solo ricovero temporaneo optando per la soluzione “vuoto per pieno” ovvero “pagamento ricoveri effettivi”;

tutto ciò premesso

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1. Le attività oggetto della convenzione comprendono:

A) operazioni di recupero, entro i limiti dei posti convenzionati ovvero disponibili (qualora si sia optato per il pagamento dei ricoveri effettivi) di cani feriti, randagi o vaganti presenti sul territorio dell'Amministrazione Comunale di _____ su segnalazione della medesima, del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, della Polizia Municipale del Comune di _____, delle Forze dell'Ordine. Il recupero verrà effettuato con l'ausilio di operatori appositamente preparati che utilizzano automezzi e attrezzature adeguate e metodologie che non arrechino ferite, stress, o spavento agli animali;

B) compilazione dell'apposita scheda d'ingresso contenente i dati segnaletici degli animali, i tempi e il luogo di cattura;

C) accoglienza e custodia degli animali nell'apposita struttura. La presente attività secondo quanto stabilito dalla L.R. 27 del 2000 può essere svolta in due momenti:

- osservazione sanitaria, ove vengono ricoverati e custoditi temporaneamente gli animali catturati o quelli in custodia affetti da patologie.

- custodia permanente, ove vengono collocati e custoditi gli animali dopo la loro dimissione dal reparto di osservazione sanitaria;

D) somministrazione quotidiana di cibo ed acqua in misura congrua alle esigenze dell'animale, secondo la dieta prescritta dal Direttore Sanitario e tutte le attività necessarie per garantire la salute e il benessere degli animali ricoverati;

E) operazioni di affido gratuito di cani a coloro che ne facciano richiesta;

F) tenuta del registro di carico e scarico dei cani, numerato e vidimato dal Servizio Veterinario;

G) compilazione mensile di una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del mese precedente, quali deceduti, adottati e quelli restituiti al proprietario nel corso del mese considerato, con il risultato complessivo che se ne ricava, da consegnare al Comune convenzionato e al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio (L.R. 27/2000 - art. 17 comma 1);

H) assistenza medico-veterinaria di base e le profilassi previste per legge. Rimangono escluse tutte le prestazioni sanitarie straordinarie e/o d'urgenza necessarie per garantire la sopravvivenza dell'animale.

Art. 2 - Obblighi del gestore

1. Il Comune di Riccione, nella sua veste di gestore, garantisce una situazione di equilibrio fra entrate ed uscite di animali in modo che i box assegnati al Comune di _____, in virtù della presente convenzione, siano occupati da un numero di cani che non superino i posti per i quali sono autorizzati.

2. Il gestore si impegna ad applicare il "Regolamento sanitario del canile comunale", che è parte integrante e vincolante della presente convenzione e viene conservato in atti (documento digitale in formato elettronico sottoscritto digitalmente).

3. Il gestore garantisce l'attivazione di un recapito telefonico presso la struttura d'accoglienza a servizio dei cittadini del Comune di _____.

4. Gli operatori che prestano la loro opera nel canile intercomunale devono portare un cartellino di riconoscimento.

5. Il gestore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste. Essi devono osservare non solo gli obblighi imposti dalle leggi vigenti ma anche gli impegni assunti con la presente convenzione.

6. Il gestore garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n° 266, come da polizza stipulata con le Compagnie di Assicurazioni.

Art. 3 - Vigilanza sulla gestione

1. L'Amministrazione Comunale convenzionata deve nominare un proprio referente che avrà il compito di verificare che gli operatori del canile rispettino i diritti degli animali; che le attività siano svolte perseguendo la salute ed il benessere degli animali e nel rispetto della normativa vigente in materia, e che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile.

2. Annualmente il gestore presenta agli enti convenzionati una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – Pagamenti delle rette giornaliere

1. L'Amministrazione convenzionata corrisponde al gestore una retta giornaliera per ogni animale ricoverato corrispondente alla tariffa approvata con atti G.C. n. 32 del 22-02-2007 e n. 379 del 02-12-2010. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1 lett. H, la tariffa giornaliera non comprende i recuperi e l'inserimento di microchip per i quali si applica l'importo indicato nelle sopra menzionate delibere.

2. Il pagamento delle rette avviene sulla base di apposita rendicontazione emessa dal gestore da cui risultino i movimenti di ingresso ed in uscita degli animali appartenuti all'Ente convenzionato. Detta rendicontazione verrà emessa ogni trimestre. Il mancato pagamento di una sola rendicontazione comporterà per l'Ente convenzionato la decadenza della convenzione. In tal caso l'Ente proprietario della struttura, fermo restando le segnalazioni alle autorità competenti dovute per legge, agirà per le vie legali contro l'Amministrazione convenzionata.

Art. 5 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione, che decorre dalla data del _____, ha validità di anni _____ ed è rinnovabile alla scadenza con apposito provvedimento.

Art. 6 - Spese

1. La presente convenzione, redatta digitalmente, non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella dell'all. B del D.P.R. n. 642/1972, e sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Riccione

(data di sottoscrizione digitale)

Il Dirigente del Settore

(sottoscritto digitalmente)

(data di sottoscrizione digitale)

Per il Comune di _____

(sottoscritto digitalmente)

IL REGOLAMENTO SANITARIO DEL CANILE COMUNALE

Art. 1 GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO SANITARIO

1. Il presente regolamento, ha la funzione prioritaria di disciplinare una serie di norme sanitarie che devono essere rispettate nella detenzione e nella cura degli animali ospiti del canile comunale sia per il perseguimento del loro benessere che per garantire l'inserimento d'animali sani nell'ambiente urbano. Il documento si articola in norme generali e norme specifiche, definite per ogni reparto di degenza. Le indicazioni di accesso alla struttura riportate nel documento sono affisse in prossimità di ciascun specifico reparto affinché addetti e visitatori vengano resi costantemente partecipi dell'attuazione del Regolamento Sanitario. Le norme contenute nel presente Regolamento Sanitario valgono per la popolazione canina ricoverata in struttura e quando possibile anche per quella felina.

Art. 2 IL RAPPORTO CON I MEDICI VETERINARI

1. Il canile garantisce un rapporto di collaborazione, con uno o più medici veterinari, per l'assistenza sanitaria ordinaria e urgente agli animali secondo le modalità di seguito riportate:

- presenza di un medico veterinario/direttore sanitario presso la struttura, nei seguenti giorni (_____) ed orari (_____), per l'assistenza sanitaria ordinaria dei soggetti ricoverati e di quelli di nuova introduzione. Il Direttore Sanitario della struttura salvo casi particolari per i quali reputa necessario intervenire tempestivamente, effettua un primo controllo medico entro le 48 ore successive all'ingresso degli animali negli specifici reparti d'isolamento;
- disponibilità di uno o più medici veterinari per l'assistenza sanitaria ordinaria su richiesta, secondo necessità.

Art. 3 LA GESTIONE SANITARIA DEL CANILE

1. La gestione sanitaria del canile si suddivide in:

- GESTIONE SANITARIA DEL REPARTO CANILE SANITARIO O TEMPORANEO;
- GESTIONE SANITARIA DEL REPARTO CANILE PERMANENTE.

Art. 4 LA GESTIONE SANITARIA DEL REPARTO CANILE TEMPORANEO

4.1. Assistenza sanitaria degli animali.

1. Il canile temporaneo garantisce un'organizzazione che prevede l'assistenza sanitaria urgente degli animali ricoverati e di quelli di nuova introduzione, in qualsiasi orario, diurno (eccezion fatta per l'eventuale periodo di presenza ordinaria del medico veterinario), notturno, prefestivo e festivo, qualora sia indispensabile per la salute dell'animale e non rimandabile.
2. L'intervento di medici veterinari d'urgenza avviene su chiamata degli operatori della struttura nel caso in cui si evidenziano rischi al benessere e alla salute dell'animale.
3. Tale organizzazione, compatibilmente con le necessità sanitarie della struttura, prevede:
 - l'intervento del/i medico/i veterinario/i che opera/no ordinariamente presso la struttura e che offre/offrono la propria/loro disponibilità per interventi straordinari urgenti in seguito a chiamata del personale della struttura;
 - l'intervento di altri medici veterinari disposti ad intervenire urgentemente, in seguito a specifica chiamata;
 - l'intervento di medici veterinari disposti ad accogliere urgentemente gli animali presso proprie strutture medico veterinarie, li trasportati, allo scopo, da personale della struttura.
4. L'animale ricoverato o di nuova introduzione viene sottoposto a controllo sanitario urgente entro un ora dal manifestato pericolo al benessere. La struttura richiede prioritariamente l'intervento del Direttore Sanitario di struttura; nel caso di mancata disponibilità di quest'ultimo chiede l'intervento degli altri medici veterinari disposti ad intervenire su chiamata.
5. All'animale sono assicurati tutti gli interventi necessari volti a garantirne la sopravvivenza e/o il controllo della patologia manifestata come da disposizioni del medico veterinario/direttore sanitario intervenuto.
6. Il canile temporaneo garantisce un'organizzazione che prevede l'assistenza sanitaria ordinaria degli animali secondo le indicazioni di cui al punto successivo.

4.2 Interventi sanitari sugli animali di nuova introduzione o ricoverati.

1. Le prestazioni sanitarie sugli animali all'interno del reparto canile temporaneo sono suddivise in:
 - a) prestazioni sanitarie su animali di nuova introduzione;
 - b) prestazioni sanitarie su animali ricoverati.

4.3 Prestazioni sanitarie su animali di nuova introduzione.

1. Per ogni animale oggetto di nuova introduzione viene compilata una specifica scheda sanitaria e scheda d'ingresso e saranno effettuate le seguenti prestazioni sanitarie:
 - visita clinica ed ogni terapia necessaria per garantirgli la vita e la salute (qualora l'introduzione dell'animale avvenga in assenza del medico veterinario e tali operazioni risultino indispensabili e non rimandabili, quest'ultimo viene attivato secondo le indicazioni di cui al punto 1);
 - ricerca del tatuaggio/microchip o di altri elementi identificativi (anche in seguito a consultazione del registro segnalazioni animali smarriti) che possano ricondurre al proprietario per la restituzione.
2. Nel caso di mancata identificazione del proprietario, si dispone il ricovero nel reparto di osservazione sanitaria/isolamento e, compatibilmente con lo stato di salute del soggetto, si procede nel rispetto del successivo punto, riferito alle prestazioni sanitarie su animali ricoverati (dal punto 1 al punto 6). La permanenza minima degli animali nel reparto di isolamento è di almeno dieci giorni. Al termine di questo periodo (10 giorni dall'entrata nel canile o cessate le cause sanitarie che hanno reso necessario il ricovero sanitario) l'animale viene sottoposto ad accurata visita clinica di controllo e il Direttore Sanitario provvede a delinearne il profilo psicologico, evidenziando gli aspetti caratteriali specifici dell'animale ai fini dell'inserimento nei box di custodia e per la formazione dei gruppi sociali e/o per l'inserimento in nuove famiglie a seguito d'adozione. Gli animali sono poi trasferiti nel reparto Canile permanente.

4.4 Prestazioni sanitarie su animali ricoverati:

1. Gli animali ricoverati nella struttura saranno sottoposti alle seguenti prestazioni sanitarie:
 - identificazione del soggetto (nel caso del cane) mediante microchip e registrazione presso l'anagrafe canina;
 - eventuali esami diagnostici nei confronti di elminti o di protozoi intestinali;
 - trattamenti mirati nei confronti dei parassiti intestinali identificati attraverso gli esami diagnostici (o trattamenti antielmintici a largo spettro che prescindano dagli esami diagnostici di cui al punto precedente), secondo i protocolli scientifici stabiliti per ogni medicinale utilizzato .Nel caso di cuccioli viene eseguito un esame di laboratorio specifico per gli accertamenti nei confronti della coccidiosi e l'eventuale trattamento in caso di positività;
 - eventuali esami diagnostici nei confronti di parassiti ematici (es: filaria), se ritenuti necessari in base ad esigenze epidemiologiche;
 - eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici nei confronti dei parassiti di cui al punto precedente, che possono prescindere anche dagli accertamenti diagnostici, in base alle esigenze epidemiologiche;
 - profilassi indiretta nei confronti delle comuni malattie infettive di natura virale o batterica (cimurro, epatite infettiva, leptospirosi e parvovirosi canina, panleucopenia felina infettiva, calicivirosi e rinotracheite virale, nel caso del gatto) secondo le indicazioni scientifiche delle specialità medicinali utilizzate, le circostanze sanitarie e le esigenze epidemiologiche;
 - eventuali indagini comportamentali per l'identificazione di soggetti sospetti di aggressività non controllata;
 - alimentazione degli animali secondo le necessità fisiologiche o di salute;
 - toelettatura, spazzolatura e trattamenti specifici contro parassiti esterni;
 - quanto altro necessario al mantenimento di un adeguato stato di salute e di benessere di ogni soggetto.
2. Gli animali oggetto di rinuncia alla proprietà possono o meno essere sottoposti alle prestazioni di cui sopra in base alla documentazione sanitaria al seguito. In caso di accertate garanzie sanitarie e a seguito del parere del direttore sanitario l'animale può direttamente accedere al reparto canile permanente.

3. Tutte le prestazioni sanitarie e gli interventi effettuati sugli animali sono regolarmente registrati sulle schede sanitarie degli stessi.

4.5 Reparti canile sanitario

1. Il reparto di osservazione sanitaria è suddiviso in:

- reparto isolamento gatti;
- reparto isolamento cani;
- reparto infermeria gatti;
- reparto infermeria cani;
- reparto gatti lungodegenti;
- ambulatorio veterinario.

2. Nel reparto isolamento gatti si applicano per quanto compatibili, le disposizioni previste per il reparto isolamento cani. Nel reparto isolamento gatti vengono inseriti animali di nuova introduzione quando, ad una prima visita clinica, presentano i sintomi o presunti tali di malattia infettiva, o in caso di gatti di provenienza sconosciuta, onde escludere patologie latenti. Il tempo di permanenza prima della reimmissione dei soggetti sul territorio, viene deciso di volta in volta dal responsabile sanitario, in base al decorso della patologia, ai tempi di guarigione e ad altri fattori tecnici ed organizzativi. L'accesso al reparto è consentito solo al personale autorizzato che è tenuto a seguire tutte le modalità operative illustrate all'ingresso (vedi indicazioni di seguito riportate) onde evitare la diffusione di malattie infettive tra diversi reparti. In questa zona è assolutamente vietato l'accesso agli animali e alle persone non autorizzate.

Protocollo operativo per l'accesso degli operatori

- Indossare gli appositi calzari monouso e i camici disponibili all'ingresso.
- Entrare e richiudere la porta.
- In caso di patologie a carattere zoonosico o presunto tale indossare guanti e mascherina.
- Procedere alle operazioni di pulizia e gestione degli stabulari avendo l'accortezza di trattare separatamente ogni scomparto. In particolare:
 - aprire uno scomparto e procedere alle operazioni necessarie;
 - richiudere lo sportello;
 - cambiare i guanti prima di accedere allo scomparto successivo;
 - all'uscita gettare i calzari e i guanti nell'apposito contenitore.
- Norme generali d'igiene
- Evitare assolutamente il passaggio di tutti gli strumenti operativi da uno scomparto all'altro (ciotole, lettiere, coperte, ecc.) se non previa pulizia e disinfezione.
- Evitare il mescolamento di cibo e acqua tra i vari scomparti.
- Evitare il contatto diretto e indiretto tra gli animali ricoverati. In particolare:
 - non introdurre, neanche temporaneamente, un animale nello scomparto occupato da altri;
 - non permettere il transito di animali negli spazi comuni a più scomparti. Procedere tempestivamente e comunque quotidianamente all'allontanamento del materiale infettante (urine, feci, ecc.) avendo premura di utilizzare al proposito materiale monouso;
- Prima dell'introduzione di nuovi animali in uno scomparto, assicurarsi che questo sia stato preventivamente pulito, disinfettato e disinfestato. Eseguire periodicamente pulizie e disinfezioni generali mediante prodotti ad azione battericida e viricida.

3. Il reparto isolamento cani è riservato ai cani di provenienza sconosciuta al loro ingresso in canile, ai cani morsiatori che devono essere sottoposti alla profilassi antirabbica e a tutti quei soggetti che mostrano i sintomi di una malattia infettiva trasmissibile. L'accesso è consentito solo al personale autorizzato che è tenuto a seguire tutte le modalità operative illustrate all'ingresso (vedi indicazioni di seguito riportate), onde evitare la diffusione delle patologie all'interno e fuori dalla zona. L'accesso alle persone esterne è limitato agli eventuali casi in cui si debba procedere ad un riconoscimento da parte del padrone per la restituzione, o ad altri casi particolari decisi dalla direzione sanitaria.

- Protocollo operativo per l'accesso,
- prima di entrare indossare gli appositi calzari monouso, tute o camici disponibili all'ingresso,

- entrare e richiudere la porta,
- in caso di patologie a carattere zoonosico o presunte tali, indossare guanti e mascherina,
- procedere alle operazioni di pulizia e gestione avendo l'accortezza di trattare separatamente ogni box. In particolare:
- aprire uno scomparto e procedere alle operazioni necessarie;
- richiudere la porta;
- cambiare i guanti e i calzari prima di accedere allo scomparto successivo;
- all'uscita gettare i calzari e i guanti nell'apposito contenitore.
- Norme generali d'igiene
- evitare assolutamente il passaggio di tutti gli strumenti operativi da uno scomparto all'altro (ciotole, lettiere, coperte, ecc.) se non previa pulizia e disinfezione.
- Evitare il mescolamento di cibo e acqua tra i vari scomparti.
- Evitare il contatto diretto e indiretto tra gli animali ricoverati e in particolare:
- non introdurre, neanche temporaneamente, un animale nello scomparto occupato da altri;
- non permettere il transito di animali negli spazi comuni a più scomparti. Procedere tempestivamente e comunque quotidianamente all'allontanamento del materiale infettante (urine, feci, ecc.) avendo premura di utilizzare al proposito materiale monouso.
- Prima dell'introduzione di nuovi animali in uno scomparto, assicurarsi che questo sia stato preventivamente pulito, disinfettato e disinfestato.
- Eseguire periodicamente pulizie e disinfezioni generali mediante prodotti ad azione battericida e viricida.

4. Nel reparto infermeria gatti vengono introdotti gli animali che presentano patologie non infettive e che devono essere sottoposti a terapie di breve durata o che devono affrontare la degenza post-operatoria. L'accesso a questo reparto è consentito alle persone esterne solo in presenza del personale autorizzato (vedi indicazioni di seguito riportate).

Avviso al pubblico

- E' fatto assoluto divieto di:
- Offrire cibo o oggetti agli animali.
- Aprire gli sportelli dei box.
- Introdurre le mani oltre le grate.
- Arrecare ogni tipo di disturbo agli animali.
- Fotografare e riprendere con videocamere.

Norme generali d'igiene

- Evitare assolutamente il passaggio di tutti gli strumenti operativi da uno scomparto all'altro (ciotole, lettiere, coperte, ecc.) se non previa pulizia e disinfezione.
- Evitare il mescolamento di cibo e acqua tra i vari scomparti.
- Evitare il contatto diretto e indiretto tra gli animali ricoverati e in particolare:
- non introdurre, neanche temporaneamente, un animale nello scomparto occupato da altri;
- non permettere il transito di animali negli spazi comuni a più scomparti.
- Procedere tempestivamente e comunque quotidianamente all'allontanamento del materiale infettante (urine, feci, ecc.) avendo premura di utilizzare al proposito materiale monouso.
- Prima dell'introduzione di nuovi animali in uno scomparto, assicurarsi che questo sia stato preventivamente pulito, disinfettato e disinfestato.
- Eseguire periodicamente pulizie e disinfezioni generali mediante prodotti ad azione battericida e viricida.

5. Nel reparto infermeria cani vengono introdotti gli animali che devono essere sottoposti a terapie di breve durata o che devono affrontare la degenza post-operatoria.

L'accesso a questo reparto è consentito alle persone esterne solo in presenza del personale autorizzato.

- Avviso al pubblico
- E' fatto assoluto divieto di:
- Offrire cibo o oggetti agli animali.
- Aprire gli sportelli dei box.

- Introdurre le mani oltre le grate.
 - Arrecare ogni tipo di disturbo agli animali.
 - Fotografare e riprendere con videocamere.
 - Norme generali d'igiene
 - Evitare assolutamente il passaggio di tutti gli strumenti operativi da uno scomparto all'altro (ciotole, lettiere, coperte, ecc.) se non previa pulizia e disinfezione.
 - Evitare il mescolamento di cibo e acqua tra i vari scomparti.
 - Evitare il contatto diretto e indiretto tra gli animali ricoverati e in particolare:
 - non introdurre, neanche temporaneamente, un animale nello scomparto occupato da altri;
 - non permettere il transito di animali negli spazi comuni a più scomparti.
 - procedere tempestivamente e comunque quotidianamente all'allontanamento del materiale infettante (urine, feci, ecc.) avendo premura di utilizzare al proposito materiale monouso.
 - Prima dell'introduzione di nuovi animali in uno scomparto, assicurarsi che questo sia stato preventivamente pulito, disinfettato e disinfestato.
 - Eseguire periodicamente pulizie e disinfezioni generali mediante prodotti ad azione battericida e viricida.
6. Nel reparto gatti lungodegenti vengono sistemati i gatti che, a causa di particolari stati patologici, hanno la necessità di una più lunga permanenza all'interno del canile. I box, vista la particolare ampiezza, vengono usati anche come ricovero per cucciolate di gatti in attesa di affido. L'accesso anche a questo reparto è consentito alle persone esterne sempre in presenza di personale autorizzato.
- Avviso al pubblico
E' fatto assoluto divieto di:
 - Offrire cibo o oggetti agli animali.
 - Aprire gli sportelli dei box.
 - Introdurre le mani oltre le grate.
 - Arrecare ogni tipo di disturbo agli animali.
 - Fotografare e riprendere con videocamere.
7. Nel reparto ambulatorio veterinario vengono visitati gli animali da parte del medico veterinario, vengono effettuati gli eventuali trattamenti sanitari necessari, vengono custoditi i farmaci secondo la legislazione vigente. L'accesso a questo reparto è consentito alle persone esterne sempre in presenza di personale autorizzato. Vanno eseguite periodicamente pulizie e disinfezioni generali mediante l'utilizzo di prodotti ad azione battericida e viricida.

Art. 5 LA GESTIONE SANITARIA DEL REPARTO CANILE PERMANENTE

5.1 Il Rapporto con Medici Veterinari: (vedi Reparto Canile Temporaneo)

5.2 Assistenza sanitaria degli animali: (vedi Reparto Canile Temporaneo)

5.3 Interventi sanitari sugli animali introdotti e su quelli ricoverati

1. L'assistenza sanitaria sugli animali ricoverati nel reparto canile permanente consiste in:
 - visite cliniche e terapie necessarie per garantir loro la salute, (qualora tali esigenze sopraggiungano in assenza del medico veterinario e risultino indispensabili e non rimandabili, quest'ultimo dovrà essere attivato secondo le indicazioni di cui al precedente punto 2);
 - trasferimento dei soggetti bisognosi nei reparti singoli di osservazione sanitaria/isolamento o infermeria; qualora le loro condizioni di salute e i protocolli terapeutici siano incompatibili con la convivenza nel gruppo, con le elementari regole di profilassi diretta, rispetto al rischio, anche eventuale, di diffusione di malattie infettive e diffusive o con le permanenza in ambienti esterni;
 - profilassi indiretta nei confronti delle comuni malattie infettive di natura virale o batterica (cimurro, epatite infettiva, leptospirosi e parvovirusi canina, nel caso del cane, panleucopenia felina infettiva, calicivirosi e rinotracheite virale, nel caso del gatto) secondo le indicazioni scientifiche delle specialità medicinali utilizzate e le esigenze epidemiologiche;

- eventuali esami diagnostici a sondaggio, con cadenze definite (es: annuale o semestrale), nei confronti di elminti o di protozoi intestinali, all'interno di tutti i gruppi o di alcuni rappresentativi, se ritenuti necessari in base alle esigenze epidemiologiche;
 - trattamenti mirati nei confronti degli elminti intestinali identificati attraverso gli esami diagnostici (o trattamenti antielmintici a largo spettro che prescindano dagli esami diagnostici di cui al punto precedente, secondo cadenze prestabilite, annuali o semestrali, di tutti gli animali del canile) in base ai protocolli scientifici stabiliti per ogni medicinale utilizzato e le esigenze epidemiologiche;
 - eventuali esami diagnostici a sondaggio nei confronti di parassiti ematici (es: filaria e leishmania), secondo determinate cadenze prestabilite, effettuati all'interno di tutti i gruppi o solo in determinati gruppi rappresentativi, se ritenuti necessari in base alle esigenze epidemiologiche;
 - eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici nei confronti dei parassiti diagnosticati di cui al punto precedente (che possono prescindere dagli accertamenti diagnostici ed essere effettuati secondo cadenze prestabilite su tutti gli animali del canile), in base ai protocolli scientifici stabiliti per ogni medicinale utilizzato e le esigenze epidemiologiche;
 - indagini comportamentali per l'identificazione di soggetti con aggressività non controllata, soprattutto per i soggetti di nuova introduzione, passato il periodo di adattamento all'interno della struttura;
 - prevenzione e controllo delle ectoparassitosi mediante trattamenti di disinfestazione ambientale (sfalcio periodico delle aree verdi, nebulizzazione di antiparassitari nelle cuce e nei box, ecc.) e trattamenti individuali in caso di necessità;
 - sterilizzazioni chirurgiche permanenti di ogni soggetto di sesso femminile, finalizzata alla limitazione delle nascite, eventuale sterilizzazione chirurgica dei soggetti di sesso maschile mediante "vasectomia" (fatte salve altre indicazioni di carattere terapeutico);
 - trattamento terapeutico nei confronti dell'echinococcosi e vaccinazione antirabbica, prima dell'eventuale adozione, secondo le indicazioni stabilite dalla legge;
 - alimentazione degli animali secondo le necessità fisiologiche o di salute;
 - composizioni di gruppi di soggetti compatibili, in base ad esigenze fisiologiche ed etologiche (particolare attenzione in tal senso andrà rivolta ai soggetti di nuova introduzione);
 - toelettatura, spazzolatura e trattamenti specifici contro parassiti esterni;
 - quanto altro necessario al mantenimento di un adeguato stato di salute e di benessere di ogni soggetto, prescritto dal direttore sanitario o dai Servizi Veterinari dell'Azienda USL.
2. Tutte le prestazioni sanitarie e gli interventi effettuati sugli animali sono regolarmente registrati sulle schede sanitarie degli stessi.

Art. 6 CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEI BOX

1. I box sono allestiti su indicazioni del direttore sanitario seguendo i criteri etologici di specie, di sesso, di età, di mole dei soggetti e caratteriali, onde evitare lotte e stress che compromettano lo stato di salute psicofisico dei soggetti ospitanti.
2. Ogni nuovo inserimento viene controllato e seguito dalle prime fasi fino all'ambientamento nel gruppo.
3. Cani particolarmente asociali vengono tenuti in box singoli.

Art. 7 AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI RICOVERATI IN CANILE

1. L'affido degli animali avviene previo colloquio preliminare di coloro che ne avanzino richiesta alla struttura con gli operatori del canile e previa compilazione dell'apposita scheda di pre-adozione. Il direttore sanitario certifica sulla scheda sanitaria dell'animale la sussistenza di buone condizioni di salute e autorizza l'affido. Ogni animale adottato ha il proprio libretto sanitario in cui sono stati annotati tutti i trattamenti effettuati durante la permanenza in canile. Tutti i cani devono essere affidati solo dopo regolare identificazione e sterilizzazione se si tratta di femmine (cani e gatti); per i cuccioli (cani e gatti), il canile programma con l'affidatario la sterilizzazione gratuita al termine dello sviluppo evolutivo dell'animale affidato.
2. Per i cani rinunciati o ospitati presso il canile per un tempo inferiore ai 60 gg. deve essere sottoscritta anche la clausola che informa che in caso di ritrovamento del proprietario precedente l'affidatario si impegna alla restituzione. Successivamente all'introduzione in famiglia, personale della struttura effettua sopralluoghi di controllo al fine di verificare la sussistenza di idonee condizioni di benessere e di detenzione dell'animale.
3. I moduli di adozione sono inviati all'anagrafe canina del Comune competente.

Art. 8 RINUNCIA ALLA PROPRIETA'

1. L'ingresso di animali di proprietà deve essere accompagnato dalla rinuncia rilasciata dall'ufficio anagrafe canina del comune di residenza del proprietario, in base all'ordinanza sindacale che istituisce la lista di programmazione per l'introduzione nel canile dei cani i cui cittadini intendono effettuare la rinuncia.

Art. 9 L' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI RICOVERATI

1. Ai cani e gatti ospitati presso il canile vengono somministrati, su indicazioni del direttore sanitario, pasti giornalieri costituiti da mangimi secchi e umidi in base alle necessità individuali, allo stato di salute e all'età dei soggetti.
2. In particolare i cuccioli vengono alimentati con una dieta apposita e la somministrazione viene ripetuta nella giornata per far fronte allo stato di accrescimento corporeo.
3. Con particolare attenzione vengono trattati anche i soggetti anziani o gli animali che, per uno stato di salute precario, necessitano di diete particolari.

Art. 10 LA DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE

1. La disinfezione e disinfestazione delle strutture viene attuata mediante procedure concordate con il Servizio Veterinario dell'AUSL. Gli interventi vanno annotati nell'apposito registro degli interventi di disinfezione/disinfestazione.

Art. 11 LO SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI

1. La struttura è dotata di un apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento, che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dalla legislazione vigente. In caso contrario ogni animale morto dovrà essere smaltito, di volta in volta, con le stesse modalità.

Art. 12 LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI

1. I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.

Art. 13 LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRODOTTI DALLA STRUTTURA

1. La struttura deve essere dotata di sistemi idonei di allontanamento/eliminazione delle deiezioni prodotte dagli animali e delle acque di lavaggio ed in possesso delle necessarie autorizzazioni agli scarichi previste dalla normativa ambientale.

Art. 14 LA DOCUMENTAZIONE

1. Il canile deve mantenere presso la struttura la seguente documentazione:
 - autorizzazione sanitaria;
 - registro delle segnalazioni pervenute di smarrimento degli animali, che comprenda tutte le voci utili al riconoscimento dei soggetti ritrovati;
 - qualora non sussista la possibilità di soddisfare tempestivamente ogni nuova richiesta di introduzione di animali (randagi od oggetto di rinuncia alla proprietà), una lista di attesa (comprendente almeno i dati del richiedente, la descrizione sommaria dell'animale e il motivo della richiesta), che, in ogni caso, non potrà escludere priorità legate a motivi di sanità e sicurezza pubbliche e di benessere animale (e, eventualmente, di altra natura, stabilite dal regolamento di gestione del canile);
 - autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, l'apposito registro come da normativa vigente e copie delle relative prescrizioni per "scorta dell'impianto";
 - copia delle prescrizioni medico veterinarie, nel caso di acquisto di medicinali veterinari destinati alla terapia di singoli animali e non per scorta dell'impianto;
 - copia dei documenti sanitari previsti dalla legislazione vigente relativi al ritiro ed allo smaltimento di partite o di singoli animali morti, da parte di ditta autorizzata,
 - registro degli stupefacenti e copia della relativa documentazione di acquisto, se utilizzati;
 - una scheda clinica per ogni animale ricoverato nella quale deve essere registrato, ad opera del Medico Veterinario incaricato per l'assistenza sanitaria, ogni alterazione dello stato di salute, ogni esame clinico o diagnostico e ogni trattamento clinico, chirurgico e profilattico praticato;

- un registro riferito alla struttura nella quale devono essere annotati le date ed i prodotti utilizzati per eventuali operazioni di disinfezione e disinfestazione e ogni altra notizia utile relativa a trattamenti sanitari e profilattici della struttura o di tutto il gruppo degli animali ricoverati (qualora non annotabili sulla scheda clinica dei singoli soggetti);
 - un registro di entrata/uscita degli animali ricoverati nel quale deve risultare: la data e il luogo di provenienza, l'identificazione dell'eventuale proprietario nel caso di rinuncia alla proprietà, profilassi antirabbica o sequestro, la descrizione dell'animale ed il codice identificativo (tatuaggio o microchip), il motivo del ricovero (animale vagante, animale incidentato, profilassi della rabbia, sequestro, ecc), la data di uscita e la destinazione;
 - un registro degli interventi di sterilizzazione effettuati nell'ambito dei programmi di limitazione delle nascite degli animali randagi;
 - schede/QUESTIONARI di pre - affido debitamente compilate ed allegate alla scheda sanitaria degli animali affidati;
 - schede di affido degli animali.
2. Inoltre la struttura deve essere in grado di:
- mantenere un sistema di collegamento diretto od indiretto con le anagrafi canine, soprattutto per le operazioni conseguenti alle adozioni;
 - fornire, al seguito dell'animale adottato, una documentazione sanitaria (tipo "libretto delle vaccinazioni") sulla quale devono almeno risultare le voci riferibili ai trattamenti profilattici e terapeutici (es: vaccinazioni, trattamenti antielmintici) e chirurgici (data e tipo di intervento di sterilizzazione per la limitazione delle nascite) e quanto altro sia ritenuto necessario per l'anamnesi dell'animale.

Art. 15 REPERIBILITA' 24 ORE SU 24

1. Il canile garantisce un servizio di reperibilità per il recupero di animali feriti, in precarie condizioni di benessere o vaganti sul territorio comunale qualora rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità.
2. Questo servizio è attivo tutti i giorni dell'anno a tutte le ore del giorno e della notte ed è svolto da operatori con adeguata formazione ed esperienza che si servono di attrezzature messe a disposizione dell'ente e che non arrechino ferite o stress agli animali.
3. Negli orari di apertura del canile il servizio viene attivato mediante segnalazioni dirette dei cittadini; fuori orario di apertura invece il servizio di recupero viene attivato su segnalazione della Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, dei Servizi Veterinari dell'Ausl.
4. Sarà inoltre registrato un messaggio alla segreteria telefonica del centralino della struttura che dà indicazioni sulle modalità di attivazione del servizio di recupero.

Art. 16 ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

1. Il canile è aperto tutti i giorni feriali (sabato compreso) con i seguenti orari:
 - dal lunedì al sabato dalle _____ alle ore _____;
 - martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle _____ alle _____.

Art. 17 RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Le persone che intendono visitare il canile possono farlo tutti i giorni durante l'orario di apertura al pubblico.
2. E' consentito l'ingresso ai minori di 18 anni purchè accompagnati dai genitori.
3. I visitatori vengono accompagnati dal personale e devono attenersi alle disposizioni previste negli appositi tabelloni affissi ad ogni reparto.
4. Per coloro che perdono o trovano animali è a disposizione un registro in cui vengono annotate le segnalazioni. Si può accedere a questo servizio anche telefonicamente.
5. Il personale del canile è a disposizione per eventuali consigli o domande che il cittadino può rivolgere riguardo alla cura del proprio animale domestico o relative all'inserimento del soggetto nel contesto familiare.

Art. 18 VOLONTARIATO

1. I requisiti indispensabili per poter iniziare l'attività di volontariato sono:
 - aver raggiunto la maggiore età o, solo dopo il compimento del 16° anno di età, con il consenso di entrambe i genitori che dovranno compilare e firmare apposito modulo;
 - sottoscrizione per presa visione del Regolamento Sanitario.
